

TUTELA GIURIDICA E ASSISTENZA DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO

Premessa metodologica.

1. Uno dei problemi più vivi e appassionanti, che si agitano in relazione alla progettata riforma del codice, è quello della **tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio**, accanto all'altro, da questo in qualche modo derivante e dipendente, della **loro assistenza sul piano sociale**.

Nei giorni 28-30 settembre 1964 si è svolto a Milano, su iniziativa del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, il 2° Convegno su « La tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio ». L'accordo sulla **necessità e sull'urgenza di norme più moderne e più coraggiose** nei loro confronti, sia pure nel rispetto dell'unità familiare, è stata generale. Come generale e insistente, anche se non formava l'oggetto diretto delle relazioni, è stata la **critica sui sistemi attuali di assistenza** (1).

Benchè numerosi disegni di legge siano stati presentati dai due rami del Parlamento e molti rilievi siano stati fatti da psicologi, sociologi e moralisti nei confronti della prassi assistenziale, **nessun provvedimento legislativo** è intervenuto (all'infuori di quello che prevede l'omissione della paternità e maternità negli estratti, negli atti e documenti) e **ben poco** (fatte alcune eccezioni, relative ad alcuni grandi istituti provinciali) si è fatto per migliorare l'assistenza dei minori e delle madri nubili.

2. Per dare alla nostra ricerca maggior chiarezza, l'abbiamo divisa, a costo anche di perderci un poco nella visione d'assieme, **in tre parti**: — la prima dedicata al problema della **tutela giuridica** propriamente detta, relativa soprattutto allo « status » del figlio naturale nella comunità; — la seconda dedicata al problema della **prassi assistenziale**, che ne assicura la protezione e lo sviluppo psico-somatico; — la terza ad alcuni rilievi o valutazioni morali.

(1) SECONDO CONVEGNO DI STUDIO SU PROBLEMI ATTUALI DI DIRITTO, « La tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio », Milano, 28-30 settembre 1964, Amministrazione Provinciale, Milano 1964, pp. 1 ss.

3. Abbiamo limitato, a ragion veduta, il nostro studio alla sola categoria dei figli naturali « riconoscibili », non solo perchè di fatto costituisce la quasi totalità dei casi di procreazione illegittima, ma soprattutto perchè costituisce l'oggetto delle maggiori preoccupazioni.

Alcuni dati statistici (2).

Ci è sembrato indispensabile, allo scopo di inquadrare il problema della illegittimità nella sua realtà quantitativa, richiamare, sia pure molto sinteticamente, alcuni dati statistici relativi all'entità del fenomeno nel suo complesso, ai riconoscimenti, alle adozioni o affiliazioni, alle dichiarazioni giudiziali di paternità e di maternità.

1. Il dato statistico più recente è del 1961: in quell'anno, su 929.657 nati vivi, 21.858 sono da unione illegittima (2,35%), contro i 24.711 del 1957 su 878.906 nati vivi (2,8%), contro i 22.038 del 1960 su 910.192 nati vivi (2,4%).

Il quoziente più alto di illegittimità nel 1960 è stato registrato nel Trentino-Alto Adige con il 4,2%, seguito da quello della Val d'Aosta con il 4%, da quello del Lazio con il 3,4%, del Friuli-Venezia Giulia con il 3,3%. Mentre il più basso si è verificato nelle Marche con lo 0,1%, seguito da quello della Basilicata con l'1,5%, della Puglia con l'1,8% (3).

a) Se confrontiamo i dati italiani attuali con quelli del secolo scorso, avvertiamo subito la forte diminuzione del quoziente di illegittimità. Nel primo decennio dell'unità d'Italia, su 24 milioni di abitanti nascevano in media ogni anno 52.000 illegittimi; nel decennio 1871-1880 raggiunse la cifra di 71.702 (7,1%) e nel decennio successivo quella di 82.611 (7,5%).

Da quell'epoca le cose sono fortemente cambiate (4); lo si deve a un approfondito senso della dignità umana, e purtroppo anche a una maggior conoscenza di quelle pratiche (aborto e contraccezione), che fanno evitare nascite e concepimenti indesi-

(2) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, *Annuario di statistiche demografiche, anno 1961*, Roma 1964, pp. 15 ss. - N.B. Un semplice cenno alla situazione francese: nel 1960 su 816.296 nati vivi si sono avuti 49.430 figli di unioni illegittime, cioè il 6,45%. Nel 1865 la percentuale era stata del 7,6%, nel 1910 del 6,9% e nel 1950 del 6,44% (*Annuaire Statistique de la France, I.N.S.E.E.*, 1962, Tableaux 3, 4, 9, 10, 14).

(3) LIUZZI BARZILAI L. - NICCOLAJ MANNA G., *La tutela giuridica degli illegittimi e degli abbandonati*, in *Rivista del Diritto Matrimoniale e dello Stato delle Persone*, 1960, pp. 281 ss.

(4) MUTTINI CONTI G., *Alcuni dati sugli illegittimi*, in *Medicina Sociale*, luglio 1964, pp. 230 ss.; MINGUZZI G. F. - CENNAME M., *Orientamenti psicologici per una radicale riforma dell'assistenza agli illegittimi*, in *Rivista di Sicurezza Sociale*, gennaio-marzo 1963, pp. 81 ss.; DE FRANCESCO L., *Evoluzione medico-sociale del problema assistenziale degli illegittimi*, in *Difesa Sociale*, aprile-giugno 1962, pp. 66 ss.

derati. Lo prova il fatto, oltre tutto, che oggi, nei capoluoghi di provincia, dove qualche decina di anni fa venivano raggiunti gli indici più alti di illegittimità, in questi ultimi anni se ne va osservando una sensibile diminuzione, non certo riferibile a un accresciuto senso di moralità.

b) **L'età della madre** all'epoca della nascita del figlio naturale può essere indicata coi seguenti dati: su 21.858 nati da unione illegittima del 1951, 74 sono stati generati da ragazze sotto i 15 anni; 3.051 fra i 15-20 anni; 3.743 fra i 21-25 anni; 3.807 fra i 25-30 anni; 3.145 fra i 30-35 anni; 2.257 fra i 35-40 anni; 759 fra i 40-45 anni; 57 fra i 45-50 anni; 1 oltre i 50 (5).

3. Secondo i dati dell'Istituto Centrale di Statistica, al 31 dicembre 1961, erano in assistenza presso gli istituti provinciali per l'infanzia 83.911 bambini, di cui 63.803 riconosciuti e 18.504 non riconosciuti, e 1.604 legittimi. Di questi 83.911 bambini, 8.349 erano in allevamento interno e 75.562 in allevamento esterno, affidati dagli stessi istituti a colleghi o a famiglie private (6). La spesa complessiva per l'assistenza dei nati fuori del matrimonio nel 1961 è stata di 4.873 milioni (7).

4. **Qualche cenno relativo ai riconoscimenti.** Nel 1961 (8), sul totale di 22.858 figli nati fuori del matrimonio, 14.451 sono stati riconosciuti solo dalla madre; 1.413 solo dal padre e 2.796 da entrambi i genitori. Non sono stati riconosciuti da nessuno dei due genitori o sono risultati di filiazione ignota 3.198 bambini.

Il confronto per regione dei riconoscimenti dà questo risultato: dove la percentuale dei figli naturali è più alta, maggiore è anche la percentuale dei riconoscimenti, mentre questi segnano indici assai bassi, dove la legittimità è piuttosto ridotta. Nelle Marche si è raggiunto l'indice più basso: il 73,4%; nell'Umbria il 79,2% (9). La media generale oscilla sull'86% (10).

Da un'indagine compiuta qualche anno fa, fra le ragazze di Roma, è risultato che avevano abbandonato il bambino in prevalenza ragazze che si trovavano in città da poco tempo e provenivano da piccoli paesi o frazioni, nella percentuale del 74%;

(5) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, *Annuario di statistiche demografiche, o.c.*, p. 18; FALCITELLI N., *Esperienze di protezione morale e sociale delle gestanti e madri nubili* (statistiche sugli illegittimi), in *Maternità e infanzia*, 1964, nn. 2-3, pp. 199 ss.; INFORMAZIONI SVIMEZ, *Mezzo secolo di natalità in Italia*, 11 aprile 1962, pp. 304 ss.; *Documenti di vita italiana*, febbraio 1962, pp. 9709 ss.

(6) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, *Annuario statistico dell'assistenza e della previdenza, anno 1962*, Roma 1964, pp. 5 e 102 ss.

(7) *Ibidem*, p. 3.

(8) ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, *Annuario di statistiche... o.c.*, p. 145.

(9) MUTTINI CONTI G., *cit.*, pp. 231 ss.

(10) ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI, *Infanzia senza focolare e nuovi orientamenti dell'adozione*, Astesano, Chieri (Torino) 1964, p. 33.

il che impediva di rientrare così facilmente in famiglia con il bambino. La difficoltà veniva aggravata dal fatto che il 45% di esse erano domestiche, senza casa propria e senza possibilità di tenere presso di sé il neonato.

Socialmente si trattava quasi sempre di *donne povere e misere*; il 10% di esse erano psichicamente tarate, altre pienamente inadatte al lavoro, quasi tutte prive di istruzione: analfabete il 21%, con sola licenza di 3ª elementare il 29%. In gran parte erano senza l'appoggio dell'uomo, perchè i figli erano quasi tutti frutto di incontri occasionali (11).

4. Abbiamo dai distretti di Corte d'appello alcuni dati relativi alle **affiliazioni e alle adozioni**. Nel 1961, su 3.198 bambini non riconosciuti dai genitori naturali o risultati di filiazione ignota, **ne sono stati affiliati 2.407** con punte massime a Napoli (con 451), a Roma (con 290), a Milano (con 188), a Catania (con 146), a Bari (con 134).

Nello stesso anno sono state dichiarate **2.648 adozioni**, di cui 1.985 relative a minori e 663 relative a giovani di età maggiore. La cifra più alta è stata raggiunta da Napoli (con 372), da Palermo (con 285), da Roma (con 277), da Milano (con 192).

5. Dalle stesse Corti d'appello abbiamo avuto il numero delle **dichiarazioni giudiziali di paternità**: 57 nel 1958, 51 nel 1959 e 39 nel 1960; il numero delle **dichiarazioni giudiziali di maternità**: 11 nel 1958, 18 nel 1959 e 10 nel 1960; quello dei **disconoscimenti di paternità**: 388 nel 1958, 403 nel 1959 e 398 nel 1960; e quello dei **decadimenti di patria potestà**: 1002 nel 1958, 975 nel 1959 e 1081 nel 1960.

I. IL PROBLEMA DELLA TUTELA GIURIDICA

E' bene intenderci subito sul **significato delle varie denominazioni usate in diritto**, attribuite alle diverse categorie di figli nati fuori del matrimonio (12).

1. C'è una denominazione complessiva, senza particolari specificazioni, che vale per tutti i casi: « **figli naturali** » o « **figli illegittimi** », in contrapposizione ai figli nati in costanza di legittimo matrimonio. Con una maggiore determinazione vengono indicati con il termine di « **figli naturali semplici** » quelli che secondo la legge possono essere riconosciuti dalla madre o dal padre o da ambedue congiuntamente; sono detti anche « **figli naturali riconoscibili** », in contrapposizione a quelli che non lo possono essere.

(11) *Ibidem*, p. 28.

(12) BRUSA G. A., *Dello stato del figlio naturale*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1952, pp. 862 ss.

2. Sono chiamati « **figli adulterini** » quelli nati da persona sposata in unione con persona diversa dal coniuge; — « **figli incestuosi** » quelli, i cui genitori hanno fra loro un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado, o un vincolo di affinità in linea retta. Queste due categorie vengono indicate anche con il termine di « **figli non riconoscibili** », in quanto non possono, salvo che in ben delineate e tassative situazioni, essere riconosciuti dai genitori (artt. 251 e 252 c.c.).

3. Sono detti « **legittimati** » i figli che acquistano la qualifica di legittimi a tutti gli effetti successivamente al concepimento, o per susseguente matrimonio o per decreto presidenziale. Sono chiamati « **figli d'ignoti** » quelli che, non essendo stati riconosciuti nè legittimati, restano privi di genitori, e sono secondo la legge, almeno in via normale, « **affiliabili** » o « **adottabili** », a seconda delle condizioni richieste dalla legge per il perfezionamento dei due istituti.

LA TUTELA GIURIDICA NELLA COSTITUZIONE

1. Durante i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, l'enunciazione della norma in materia, fu oggetto di accese discussioni e di molteplici rielaborazioni. Al pieno accordo sulla necessità di riconoscere ai figli naturali il diritto a un'adeguata protezione, non corrispose l'unanimità sulla dimensione di questa tutela, per il timore di infliggere danni alla famiglia legittima.

Nel dibattito affiorarono le seguenti formulazioni: « ai figli illegittimi sono garantite dalla legge le stesse condizioni giuridiche di quelli legittimi »; « la legge detta norme per l'efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio »; « nessuna norma di legge potrà far ricadere sui figli la conseguenza di uno stato familiare dei genitori »; « la legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico, che esclude ogni inferiorità civile e sociale » (13).

Dopo lunghi dibattiti, si giunse alla formula di compromesso dell'art. 30 della Costituzione: « E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. — Nei casi di incapacità, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. — La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. — La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità ».

(13) BIANCHI D'ESPINOSA L., *La tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio*, Giuffrè, Milano 1964 (Relazione al II Convegno su « La tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio »).

2. Per comprendere i motivi di fondo del dibattito e della formulazione definitiva dell'art. 30, va ricordato che il problema della maggiore o minore tutela giuridica dei figli naturali deriva dalla maniera con cui viene considerata la famiglia e dal tipo di società che si intende edificare con essa.

Nel nostro Stato è la **famiglia monogamica e indissolubile** che è stata posta a fondamento della società; per cui, fuori del matrimonio non può esistere famiglia legittima, e il bambino che nasce fuori di essa **non acquista uno status familiare**, ma solo uno stato di filiazione, in forza del riconoscimento del genitore naturale, e non ha altri parenti se non quelli che l'hanno riconosciuto.

Si comprende allora la limitazione addotta dal terzo comma dell'art. 30 all'iniziativa del legislatore ordinario che, nell'assicurare la tutela giuridica ai figli nati fuori del matrimonio, **non dovrà mai compromettere i diritti propri dei membri della famiglia legittima**. Per cui, qualunque ampiezza venga data a tale tutela, essa non potrà mai uguagliare il trattamento riservato ai figli legittimi.

3. Il legislatore costituzionale, tuttavia, fatte queste restrizioni derivanti dalla stessa concezione della famiglia legittima, considerando che il **figlio naturale, appunto perchè senza famiglia, ha più bisogno di protezione**, sembra si sia particolarmente preoccupato di lui negli artt. 2 e 3 della Costituzione:

« La legge assicura ogni tutela giuridica e sociale » (art. 30); « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo » (art. 2); « Tutti i cittadini hanno parità sociale [...] senza distinzione di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli [...] che impediscono il pieno sviluppo della persona umana » (art. 3) (14).

Queste considerazioni spiegano anche come in qualche Stato si sia potuto o si possa eventualmente raggiungere una certa parità giuridica fra le due categorie di figli: legittimi e naturali. **Ove la famiglia non è monogamica e indissolubile**, la tutela dei figli nati fuori del matrimonio potrà essere assai più ampia. La rivoluzione francese, per esempio, aveva previsto la piena equiparazione fra le due categorie (15).

4. Anche per quanto riguarda la **ricerca della paternità**, prevista dall'ultimo comma dell'art. 30 della Costituzione, la conce-

(14) BIANCHI D'ESPINOSA L., o.c., pp. 4 e 9; GRASSETTI C., *I principi costituzionali relativi al dritto familiare*, in *Commentario alla Costituzione*, 1950, n. 1, pp. 285 ss.; STELLA RICHTER M., *La tutela dei figli nati fuori del matrimonio*, Giuffrè, Milano 1964, p. 6 (« La norma dell'art. 30 non può ritenersi meramente conservatrice, ma costituisce una chiara indicazione al legislatore ordinario di procedere nell'indirizzo di favore per la prole naturale »).

(15) AZZARITI G., *Dichiarazioni costituzionali e riforme legislative in tema di filiazione illegittima*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1952, pp. 827 ss.

zione di monogamicità e indissolubilità della famiglia, è stata al centro di tutte le lunghe e tormentate discussioni, e si è tradotta nella indicazione che siano segnati determinati « limiti » all'azione di ricerca, in maniera ch'essa non sia lasciata pienamente libera (16).

LA TUTELA GIURIDICA NEL CODICE CIVILE

Il riconoscimento.

1. Una delle espressioni più importanti di tutela del figlio nato fuori del matrimonio, è quella di assicurargli lo stato di filiazione mediante il **riconoscimento**.

Sulla traccia del codice del 1865, il codice vigente prevede, nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio da genitori non sposati, il **riconoscimento volontario** (17). La madre che abbia compiuto almeno i 14 anni o il padre che ne abbia compiuto almeno 18, o ambedue congiuntamente, **possono** riconoscere il figlio naturale, o mediante dichiarazione all'ufficio di stato civile o al giudice tutelare o in un atto notarile o in un testamento (art. 254).

Fra i figli incestuosi possono essere riconosciuti solo quelli i cui genitori all'epoca del concepimento ignoravano l'esistenza di parentela o affinità; in casi di buona fede da parte di uno solo dei due, il riconoscimento sarà possibile solo a lui (art. 251). **Fra quelli adulterini** possono essere riconosciuti coloro, il cui genitore al tempo del concepimento non era unito in matrimonio, oppure, benchè unito in matrimonio, questo si era sciolto per la morte del coniuge (art. 252).

2. Il riconoscimento ha valore solo nei confronti del **genitore che ha riconosciuto**, e non hanno valore eventuali indicazioni relative all'altro genitore che fossero contenute nel riconoscimento (art. 258). Il riconoscimento da parte di un solo genitore potrà essere introdotto nella famiglia solo con il consenso dell'altro genitore (art. 259).

Il genitore che ha riconosciuto acquista i **diritti propri della patria potestà, tranne l'usufrutto legale**. Se il figlio è riconosciuto da ambedue i genitori, i diritti della patria potestà spettano al padre. Nell'interesse del figlio, il tribunale può attribuire alla madre, invece che al padre, l'esercizio di tali diritti; può limitarne l'ampiezza, può addirittura negarli ad ambedue i genitori (art. 260).

(16) BIANCHI D'ESPINOSA L., o.c., p. 10.

(17) FORMICA A., *La filiazione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1952, p. 757.

Chi ha riconosciuto il figlio, si assume nei suoi confronti il **dovere del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione** (articolo 261). Il cognome è di chi l'ha riconosciuto o del padre se è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

3. Il riconoscimento può essere **impugnato** per difetto di veridicità, da parte dell'autore del riconoscimento, da chi è stato riconosciuto o da chi vi ha interesse (art. 263). Chi è stato riconosciuto, però, non lo può impugnare durante la minore età o durante lo stato di interdizione; il tribunale può in questi casi nominare un curatore speciale e dargli autorizzazione a impugnare il riconoscimento (art. 264).

Dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità.

1. La **dichiarazione giudiziale di paternità** può essere chiesta dal figlio o dai suoi discendenti o dal suo rappresentante legale (18). Può essere dichiarata nei confronti dei figli naturali riconoscibili e **solo nei seguenti casi**: — la madre e il padre hanno notoriamente convissuto come coniugi all'epoca a cui risale il concepimento; — la paternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale o da non equivoca dichiarazione scritta del presunto padre; — se vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento; — vi è possesso di stato di figlio naturale (art. 269).

2. La **dichiarazione giudiziale di maternità** può esser chiesta dal figlio o dai suoi discendenti o dal suo rappresentante legale. Può essere dichiarata anche fuori dei casi previsti nell'art. 269; occorre sempre **provare l'identità fra colui** che si pretende essere figlio e colui che è stato partorito dalla donna.

3. L'azione di ricerca della paternità o della maternità è ammessa solo nel caso in cui concorrano **tali indizi da renderla giustificata**. L'inchiesta per l'accertamento degli indizi è segreta (art. 274). **Non sono invece ammesse indagini** sulla paternità o sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato (articolo 278). La sentenza, che dichiara la filiazione naturale, produce gli effetti del riconoscimento (art. 277).

La legittimazione.

La **legittimazione dei figli nati fuori del matrimonio** attribuisce ai figli naturali la qualità di figli legittimi a tutti gli effetti (art. 280). Essa avviene o per susseguente matrimonio (art. 283) o per decreto presidenziale su domanda di uno dei genitori (consenziente l'altro) (art. 284). Non è invece possibile nei confronti

(18) FORMICA A., *cit.*, pp. 760 ss.

dei figli che si trovano nelle condizioni di non poter essere riconosciuti (art. 281).

I **figli legittimati** acquistano i pieni diritti di legittimi dal giorno del matrimonio, se riconosciuti da ambedue i genitori o dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio (art. 283).

Paternità presunta.

La legge civile presume in maniera assoluta (senza ammissione di prova contraria) che sia concepito durante il matrimonio il **figlio nato dopo 180 giorni** dalla celebrazione del matrimonio e non ne siano trascorsi 300 dallo scioglimento o annullamento di esso (art. 232) (19).

Se il figlio nasce **prima che siano trascorsi 180 giorni** dalla celebrazione del matrimonio e il marito non ne disconosce la paternità, si presume legittimo. La paternità non può essere disconosciuta quando il marito sapeva della gravidanza in corso prima del matrimonio e quando risulta dalla dichiarazione di nascita che questa è stata fatta dal marito o da un suo procuratore (art. 233) (20).

Vi sono, però, dei casi in cui il marito può **disconoscere il figlio durante il matrimonio**: — quando egli dal 300° al 180° giorno prima della nascita era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie, perchè lontano o per altro fatto; — quando dal 300° al 180° giorno prima della nascita era affetto da impotenza « coeundi » o anche semplicemente da impotenza « generandi »; — quando nello stesso tempo egli viveva legalmente separato dalla moglie; — quando nel detto periodo la moglie abbia commesso adulterio e abbia tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In questi casi il **marito può ricorrere ad ogni prova per escludere la paternità** (art. 235) (21).

(19) Per il significato di « presumere », vedi: ONDEI E., *Problemi legislativi in tema di filiazione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1952, pp. 853 ss.; MENGONI L., *Sullo stato del figlio nato entro 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1952, pp. 881 ss.

(20) FORMICA A., *cit.*, pp. 722 ss. — La presunzione non opera, quando il figlio è iscritto nel registro di stato civile come figlio di ignoti, essendo questa la prova che il bambino non appartiene al matrimonio. Così non opera nel caso, in cui appaia figlio di donna, della quale non è dichiarato lo stato coniugale, risultando dall'atto di nascita la sua non appartenenza al matrimonio. — Vedi anche: CICU A., *Sul disconoscimento della paternità*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1952, vol. I, n. 1, coll. 52 ss.; CORTE DI CASSAZIONE, *Sentenza 15 aprile 1949*, n. 914, in *Massimario del Foro Italiano*, 1949, col. 193.

(21) TRABUCCHI A., *Filiazione legittima e illegittima*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1952, pp. 934 ss.; BARBERO D., *Titolo di stato di filiazione legittima*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1952, pp. 892 ss.; FORMICA A., *cit.*, pp. 731 ss.; ONDEI E., *cit.*, pp. 856 ss.

Adozione e affiliazione

Il codice del 1865 conosce unicamente l'istituto dell'adozione, e ripete sostanzialmente le norme del codice napoleonico, le cui disposizioni fondamentali sono: l'età dei 50 anni dell'adottante, il diritto di successione dell'adottato nei beni dell'adottante, il periodo di prova prima dell'adozione (22). Il codice del 1942 nei confronti dell'istituto dell'adozione, benchè si sia staccato un poco da quello francese, conserva ancora molto del vecchio ordinamento. Esso, però, ha introdotto un istituto complementare: la affiliazione.

1. **L'adozione** (23) costituisce un rapporto personale fra adottante e adottato, in forza del quale l'adottante si impegna di fronte alla legge a **mantenere, educare e istruire l'adottato**, e l'adottato acquista la **qualità di erede legittimo** dell'adottante (artt. 304, 468, 567, 536). Il rapporto non si comunica al coniuge o ai parenti dell'adottante, ma resta strettamente personale. Possono essere adottati più figli **ma con un solo atto** (artt. 294, 303).

L'adottante deve aver compiuto i **50 anni** e deve superare almeno di 18 anni l'età dell'adottato. Il limite di età, per ragioni eccezionali, mediante dichiarazione della corte di appello, può scendere **fino a 40 anni** e la differenza di età a 16 (art. 291). La adozione è permessa solo a chi **non ha figli legittimi o legittimati**, forse per evitare situazioni di conflitto fra le due categorie di figli (24).

L'adozione non è permessa nei confronti dei propri figli nati fuori del matrimonio (art. 293). Tuttavia, l'atto di adozione non può essere impugnato se al momento in cui esso veniva perfezionato l'adottato non risultava figlio naturale dell'adottante. Non sono adottabili i **figli naturali riconosciuti o dichiarati**; come non lo sono i **figli non riconoscibili**.

L'adottato conserva il **nome di origine**, al quale aggiunge quello dell'adottante (art. 299). E' necessario il **consenso** dell'adottato se ha superato i 18 anni; in caso diverso è necessario quello del suo legale rappresentante; se il figlio adottivo ha compiuto i 12 anni deve essere personalmente sentito (art. 296). Occorre l'**assenso del genitore naturale** (art. 297).

Con l'adozione la **patria potestà** passa all'adottante, che diventa anche amministratore di eventuali beni dell'adottato, **ma di questi non ha l'usufrutto** (art. 301). L'adozione può essere **revocata** con pronuncia del tribunale su domanda dell'adottante a

(22) LAUNAY C. - SOULÉ M., *L'adoption: ses données psychologiques et sociales*, Ed. Sociales Françaises, Parigi 1963, pp. 12 ss.; ANCEL M., *L'adoption dans les législations modernes*, Recueil Sirey, Parigi 1958, pp. 333 ss.

(23) PERICO G., *Adozione*, Centro Studi Sociali, Milano 1964, pp. 6 ss.

(24) PANDOLFELLI G., *Codice civile*, Giuffrè, Milano 1940, vol. I, pp. 323 ss.; PARISI G., *Minori e loro organi giudiziari di protezione*, Jandi Sapi, Roma 1960, pp. 34 ss.

condizioni particolari (art. 306) o su domanda dell'adottato o del pubblico ministero per ragioni di cattiva condotta (artt. 307, 308). **Può essere dichiarata nulla dal tribunale per mancanza dell'assenso del genitore naturale.**

2. **L'affiliazione**, apparsa per la prima volta nel codice del 1942 e unica al mondo, è una forma di assistenza privata, accanto a quelle di assistenza pubblica. Deve essere preceduta da tre anni di assistenza effettiva, dopo di che **può essere chiesta l'affiliazione al giudice tutelare (art. 404) (25).**

L'affiliante **può chiedere di dare il proprio nome all'affiliato**; se il minore è un legittimo o un legittimato il nuovo nome viene posto accanto al suo d'origine (art. 408). All'affiliante vengono attribuiti **i poteri di patria potestà**, mentre da parte sua s'impegna di mantenere, di educare e istruire l'affiliato (artt. 409, 147). **Può essere revocata dal giudice per gravi motivi (art. 410). Si estingue** con pronuncia del giudice tutelare, quando il genitore naturale riacquista la patria potestà, da cui era precedentemente decaduto, o quando il minore venisse legittimato o riconosciuto (art. 411).

Le differenze fra i due istituti si possono riassumere in queste linee: l'adozione crea un vincolo familiare simile a quello naturale, l'affiliazione è prevalentemente assistenziale; l'adozione conferisce un diritto di successione, l'affiliazione semplicemente quello di essere allevato opportunamente; contrariamente a quanto si richiede per l'adozione, per l'affiliazione non si richiede l'assenza di prole legittima o legittimata (26).

MOVIMENTO DI RIFORMA

E' soprattutto da alcuni anni che gli studiosi di diritto specificamente interessati al problema della tutela dei figli naturali, vanno promuovendo una notevole opera di convincimento verso **la riforma delle norme vigenti**, ritenendo l'attuale trattamento di legge non rispondente alle profonde e obiettive esigenze di una vita umana, e discordante da quel senso vivo di uguaglianza e di giustizia che la comunità è venuta conquistando e che oggi informa tutta la nostra cultura (27).

(25) RICHTER S. - SGROI V., *Delle persone e della famiglia*, UTET, Torino 1958, pp. 485 ss.; MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano 1952, pp. 167 ss.; PANDOLFELLI G., o.c., pp. 409 ss.

(26) CATALDI A. - VERBANO S., *L'affidamento familiare*, La Scuola, Brescia 1963; GRASSETTI C., *Relazione su « L'adozione e l'affiliazione »*, tenuta al Convegno di Studio il 30 settembre 1964 a Milano, su « *La tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio* » (ciclostilato); SANTANERA F., *Infanzia senza focolare e l'adozione*, in *Perfice Munus*, ottobre 1964, pp. 535 ss.

(27) STELLA RICHTER M., *La tutela...*, o.c., pp. 4 ss.; AZZARITI G., cit., pp. 83 ss.

Ne è sintomo significativo il susseguirsi ininterrotto di proposte di legge, accanto alla vasta letteratura e alle accurate discussioni dei congressi relative al problema della legittimità.

Iniziative parlamentari.

1. La prima proposta di legge, relativa alla tutela dei figli nati fuori del matrimonio, è dell'on. Bianca Bianchi (7 aprile 1949) (28). Essa tende a porre in atto, nello spirito dell'art. 30 della Costituzione, un piano di assistenza più ampia ed efficace alla prole naturale.

Prevede l'obbligatorietà del riconoscimento materno; in caso di rifiuto da parte della madre, il pubblico ministero promuove l'azione di accertamento della maternità. Propone inoltre l'estensione dei casi, in cui l'art. 269 c.c. consente la ricerca della paternità: quale il caso della seduzione con promessa scritta di matrimonio, o ottenuta con artifici o raggiri o con abuso di autorità o di relazioni domestiche (29).

2. E' ispirata alla stessa preoccupazione di fondo la proposta degli onn. G. B. Migliori e E. Gennai Tonietti (29 marzo 1950) (30). Essi, però, ritengono che l'obbligatorietà del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale sia eccessiva, portando con sé pericoli e danni assai maggiori di quelli che vogliono evitare. Propongono il ricovero della madre nubile fin dai primi mesi della gestazione, per assicurare un ambiente sereno e sicuro per il parto e l'immediata assistenza materna al nascituro.

Per limitare in qualche modo la possibilità che la madre abbandoni il figlio, propongono inoltre che essa debba dare le ragioni del suo disinteresse e chiarisca le sue intenzioni intorno a un eventuale ritiro del figlio e a un successivo riconoscimento.

3. Il 6 luglio 1950, l'on. Bianchi inoltra un altro disegno di legge (31), tendente a modificare gli artt. 71 e 73 dell'ordinamento dello stato civile, ai fini di eliminare dagli atti di stato civile ogni riferimento alla nascita illegittima. Scopo che viene perfezionato da una successiva proposta di legge 15 marzo 1951 (32)

(28) CAMERA DEI DEPUTATI, *Protesta...*, n. 475 (on. BIANCHI B.).

(29) CONCETTI F., *Figli naturali e proposte parlamentari*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1952, pp. 953 ss.

(30) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 29 marzo 1950*, n. 1193, dal titolo: « Nuove norme per l'assistenza ai figli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, e alle gestanti in stato di abbandono », di iniziativa degli onn. MIGLIORI G. B. e GENNAI TONIETTI E.

(31) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 6 luglio 1950*, n. 1422, dal titolo: « Modifica dell'art. 71 ultimo comma dell'Ordinamento di stato civile e aggiunta all'art. 73 », di iniziativa dell'on. BIANCHI B.

(32) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 15 marzo 1951*, n. 1901, dal titolo: « Disposizioni relative alle generalità nelle carte di riconoscimento e nei documenti di stato civile », di iniziativa dell'on. DAL CANTON M. P.

dell'on. Maria Dal Canton, che prevede la soppressione in tutti gli atti di stato civile di ogni indicazione di maternità e di paternità, qual'è contenuta nell'atto originale di nascita.

L'on. Bianchi, con ulteriore proposta 24 aprile 1951 (33) attenua le indicazioni della sua proposta di legge n. 475; non accenna più all'obbligatorietà del riconoscimento, ma prevede solo che « nel caso di mancata dichiarazione da parte della madre, qualora concorrano motivi nell'interesse del figlio, il pubblico ministero promuove azione per la dichiarazione giudiziale di maternità naturale ». Nulla di nuovo invece per quanto riguarda la ricerca della paternità.

4. Assai simile alla proposta Bianchi n. 475, relativa alla ricerca della paternità, è la proposta di legge 28 giugno 1956 dell'on. Dal Canton (ripresentata nella successiva legislatura il 27 giugno 1963) (34), che prevede l'azione di ricerca del padre quando vi sia stata « seduzione con promessa di matrimonio risultante da prova scritta, o compiuta con artifici o raggiri idonei a trarre in inganno o facilitata da abuso di autorità o di relazione domestica ».

A breve distanza di tempo, sempre in materia di ricerca della paternità, viene presentata alla Camera la proposta 9 ottobre 1958 dell'on. Maddalena Rossi, ripresentata il 28 gennaio 1961 e successivamente il 5 giugno 1963 (35); tutti e tre i disegni ripetono sostanzialmente il contenuto delle proposte precedenti.

5. Si giunge nel frattempo all'approvazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, che prevede, com'era stato proposto dall'on. Dal Canton, l'abolizione di ogni indicazione dell'origine legittima mediante l'omissione della paternità e della maternità in tutti gli estratti per riassunto, nei certificati civili di nascita, matrimonio e simili, e in tutti i documenti di riconoscimento.

A chi aveva osservato che una legge di questo genere avrebbe tolto uno strumento decisivo di identificazione, entrato ormai nel costume della nostra gente, l'on. Maria Pia Dal Canton osservò che questo male,

(33) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 24 aprile 1951*, n. 1951, dal titolo: « Tutela giuridica dei figli naturali », di iniziativa delle onn. BIANCHI, BENANNI, CORNIA, ecc.

(34) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 28 giugno 1956*, n. 2348, dal titolo: « Modifiche agli artt. 269, 271 e 279 », di iniziativa delle onn. DAL CANTON M. P. e CONCI E.; CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 27 giugno 1963*, n. 154, dal titolo: « Modifica agli articoli del codice civile 269, 271 e 279 », di iniziativa delle onn. DAL CANTON M. P. e BREGANZE, ecc.

(35) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 9 ottobre 1958*, n. 353, dal titolo: « Per la tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio », di iniziativa delle onn. ROSSI M., BORELLINI G., ecc.; SENATO DELLA REPUBBLICA, *Proposta di legge 28 gennaio 1961*, n. 1406, dal titolo: « Modifiche degli artt. 252, 260, 279, ecc. in materia di filiazione illegittima e adulterina », di iniziativa dei sen. SANSONE, ecc.; SENATO DELLA REPUBBLICA, *Proposta di legge 5 giugno 1963*, n. 11, dal titolo: « Modifiche degli artt. 252, 260, 279, ecc. in materia di filiazione illegittima e adulterina », di iniziativa delle sen. NENNI G., ROMAGNOLI CARRETTONI T., LUSSU, ecc.

di fronte all'altro del continuo e ingiusto richiamo all'origine illegittima dei figli naturali, *era sempre assai più piccolo*.

6. Anche l'istituto dell'adozione è stato oggetto, recentemente, di due progetti di legge. Il 5 giugno 1963, l'on. Nenni Giuliana proponeva alcune modifiche agli artt. 291, 293, 297 allo scopo di far abbassare il limite di età da 50 a 35 anni, di ottenere l'adottabilità anche dei propri figli nati fuori del matrimonio quando questo convenisse al figlio, e di ottenere che l'adozione fosse possibile anche in mancanza dell'assenso del genitore, quando il rifiuto fosse ingiustificato (36).

Assai più recente è il progetto dell'on. Dal Canton del 20 giugno 1964, n. 1489, con il quale essa propone che « la legittimazione per adozione » sia permessa ai coniugi che siano sposati almeno da cinque anni; che la presenza di altri figli o legittimi o legittimati o adottivi non sia di ostacolo a successive legittimazioni per adozione; che tale legittimazione sia permessa ai coniugi fra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e siano di buona condotta morale e civile, esenti da pregiudizievoli malattie contagiose, idonei a provvedere moralmente, fisicamente ed economicamente all'allevamento, all'educazione e all'istruzione del minore.

Lo stesso progetto prevede lo stato di adottabilità al compimento del 5° mese di età per tutti i figli naturali non riconosciuti; lo stato di adottabilità dei minori non riconoscibili o disconosciuti è dichiarato solo dopo accertato lo stato di abbandono. Tale dichiarazione dello stato di adottabilità sospende l'esercizio della patria potestà; i genitori legittimi o naturali di un minore in stato di adottabilità, reperiti successivamente alla dichiarazione di tale stato, non hanno l'esercizio della patria potestà. Tale dichiarazione di stato può essere revocata nell'interesse del minore.

Lo stato di adottabilità cessa con la pronuncia della legittimazione per adozione o al compimento dell'ottavo anno di età del minore, salvo che sia in corso l'affidamento preadottivo: questo è immediatamente successivo alla dichiarazione dello stato di adottabilità, e la sua durata non può essere inferiore ai mesi tre e superiore ad un anno (37).

(36) SENATO DELLA REPUBBLICA, *Disegno di legge 5 giugno 1963*, n. 11, dal titolo: « *Modifica degli articoli 252, 260, 279, 280, 290, 291, 293, 294, 297, 311, 312 e 313 del Codice Civile e soppressione degli articoli 279 e 289 dello stesso codice in materia di filiazione illegittima e adulterina* », di iniziativa dei senatori NENNI GIULIANA, ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA, LUSSU, BARBARESCHI, ALBERTI e BONAFINI.

(37) CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge 20 giugno 1964*, n. 1489, dal titolo: « *Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono* », di iniziativa delle onn. DAL CANTON M. P., BONTADE M., COCCO M., ecc.

Movimento dottrinale di riforma.

E' facile avvertire, anche in una scorsa rapida della letteratura giuridica sull'argomento, quanto gli studiosi siano propensi a una riforma sostanziale delle attuali norme, proprio nello spirito degli articoli 30, 2 e 3 della Costituzione, che pur raccomandando che non siano intaccati gli interessi della famiglia legittima, afferma il diritto dei nati fuori del matrimonio ad essere difesi e formati.

1. Uno degli aspetti principali, intorno ai quali vertono le discussioni, è quello del **riconoscimento**. Più facile si presenta il problema del **riconoscimento della maternità**: la madre è sempre certa e incline, per se stessa, ad attaccarsi al figlio anche con sacrifici personali. Assai più complicato, invece, è il problema del **riconoscimento della paternità**.

a) La corrente giuridica, che riteniamo prevalente in base alla abbondante letteratura che abbiamo esaminato, è **contraria all'obbligo del riconoscimento materno** o alla dichiarazione giudiziale di maternità, in quanto tale obbligatorietà finirebbe per spingere a gesti criminosi proprio quelle madri che la legge vorrebbe raggiungere e che, essendo meno sensibili alla loro maternità, sono più facili al delitto (38).

Già all'epoca della proposta Bianchi, la **Commissione di Studio per la riforma della legislazione** (costituitasi a Milano presso il Palazzo di Giustizia), non aveva ritenuto opportuno sostenere l'obbligatorietà del riconoscimento e aveva invece giudicato con favore la proposta di legge n. 1193, degli onn. Gennai Tonietti e Migliori, salvo ritocchi di dettagli, in quanto, secondo la Commissione, rappresentava « quanto oggi si può chiedere dal lato legislativo, per migliorare in modo decisivo l'assistenza agli illegittimi » (39).

« Ci pare di non poter condividere l'obbligatorietà, perchè temiamo che, quando non provenga da spontaneo gesto d'amore ma da costrizione, possa essere più nocivo che produttore per la felicità e l'educazione del minore. Pensiamo che sia più opportuno estendere al massimo la possibilità di riconoscimento vo-

(38) LIUZZI BARZILAI L. - NICCOLAJ MANNA G., *cit.*, pp. 296 ss.; STELLA RICHTER M., *La tutela...*, *cit.*, pp. 8 ss.; NICOLÒ R., *La filiazione illegittima nel quadro dell'art. 30 della Costituzione*, in *Democrazia e diritto*, 1960, pp. 3 ss.; AZZARITI G., *cit.*, pp. 827 ss.; GENNAI TONIETTI E., *Obbligatorietà del riconoscimento di figli illegittimi, limiti all'azione di paternità*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1952, pp. 958 ss.; CONCETTI F., *Sui figli illegittimi*, in *Justitia*, 1950, pp. 42 ss.

(39) CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DI DIFESA SOCIALE, *Commissione Ordinaria di Studio per la Riforma della Legislazione* (composta dal dr. GIUDICE G., dr. RADAELLI U., BARBERO D., GRASSETTI G., SCHERILLO G., SCARZELLA MAZZOCCHI E.), Sede Centrale: Palazzo di Giustizia di Milano, Estratto 1951, pp. 30 ss.

lontario, eliminando per quanto possibile le attuali preclusioni » (40).

« La Convenzione internazionale, stipulata a Bruxelles il 12 settembre 1962 fra vari paesi, il nostro compreso, dispone che l'indicazione del nome della madre nell'atto di nascita accerta la filiazione naturale nei confronti della madre medesima. Se tale Convenzione fosse ratificata e fosse resa esecutiva in Italia, sconvolgerebbe il regime attuale: la dichiarazione di maternità deve infatti provenire liberamente dalla madre e non può essere fatta contro sua volontà da un terzo » (41).

2. Per quanto riguarda il riconoscimento e la ricerca della paternità, il problema delle modifiche non è più così semplice. Infatti, come si può dimostrare che « lui è il padre » per il solo fatto che è coinciso il tempo del concepimento con la convivenza dell'uomo con la donna o con la sua relazione sessuale? Lui stesso, anche se non ignora del tutto di essere tale, può avere fondate ragioni per dubitarlo (42).

Vi sono legislazioni straniere che non pongono limiti all'azione di ricerca: così la germanica e l'anglosassone, che tuttavia non attribuiscono al figlio uno « status » nei confronti del padre, ma si limitano ad imporre a questi l'obbligo del mantenimento (sistema tedesco) o un contributo alla madre per l'allevamento (sistema inglese).

Così non pongono limiti il codice svizzero, danese, norvegese e svedese. In Danimarca e Norvegia, quando la paternità resta dubbia, l'obbligo del mantenimento si divide fra tutti gli uomini che hanno avuto rapporto con la madre. In Finlandia (legge 20 agosto 1948) la legge stabilisce che chi viene indicato dalla madre come padre del minore, è obbligato al mantenimento se viene dimostrato che egli ha convissuto con la madre nel periodo del concepimento; il dovere del mantenimento dura fino a 17 anni. In Francia è stata proposta l'abolizione di ogni limite (43).

a) La migliore letteratura giuridica è per l'ampliamento della possibilità di ricerca della paternità; essa pensa che i casi previsti dalla norma in vigore potrebbero indubbiamente essere aumentati. Sulla misura, però, di questo ampliamento la dottrina non è concorde. Alcuni pensano che la proposta dell'on. Bianchi

(40) LIUZZI BARZILAI L. - NICCOLAJ MANNA G., *cit.*, p. 296.

(41) STELLA RICHTER M., *La tutela...*, *cit.*, p. 9. Vedi anche STELLA RICHTER M., *Sull'obbligatorietà del riconoscimento dei figli illegittimi e sul disconoscimento di paternità*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e di Procedura Civile*, 1952, pp. 967 ss.; CICU A., *Prime considerazioni sulle risposte al questionario in tema di filiazione*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e di Procedura Civile*, 1952, pp. 990 ss.; FERRI L., *Accertamento della filiazione illegittima*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1964, pp. 44 ss.

(42) LIUZZI BARZILAI L. - NICCOLAJ MANNA G., *cit.*, pp. 301 ss.

(43) LIUZZI BARZILAI L. - NICCOLAJ MANNA G., *cit.*, pp. 300 ss.; STELLA RICHTER M., *La tutela...*, *cit.*, pp. 7 ss.

n. 475 e dell'on. Dal Canton, n. 2348 potrebbero rappresentare una buona misura (44).

« E' opinione comune che, attraverso ponderate e graduali riforme della delicatissima materia, possa giungersi ad una **estensione sempre maggiore** dell'azione in esame, fino a pervenire ad ammettere le indagini sulla paternità, ogniqualevolta la prova possa raggiungersi attraverso **presunzioni gravi, precise e concordanti** » (45).

b) Vi sono anche i contrari ad ogni tipo di ampliamento; l'introduzione dei casi citati, essi pensano, « significherebbe, non già estendere i limiti della ricerca ad altri casi, ma togliere i limiti stessi, in quanto **non vi sarebbe escluso in effetti più alcun caso**, e in sostanza chiunque, in qualsiasi momento, potrebbe iniziare un'azione di riconoscimento della paternità, perchè i casi ammessi abbraccerebbero ormai tutte le possibilità. Sarebbe in pratica violato lo spirito dell'art. 30 della Costituzione, il quale dice che in tal modo la legge detta « i limiti » per la ricerca della paternità » (46).

4. Si potrebbe pensare forse a un allargamento di tipo svizzero o danese, che crea **obblighi collettivi di mantenimento** a carico di coloro che, per aver avuto rapporti con la madre, possono essere ritenuti possibili padri (47). Ciò potrebbe anche indurre il genitore al riconoscimento spontaneo, che avrebbe il vantaggio di attribuire al figlio uno « status » e una maggior sicurezza di formazione.

5. Quanto all'**istituto dell'adozione**, ormai l'opinione dei giuristi è nettamente a favore di un notevole aggiornamento. Non c'è congresso sul problema della illegittimità, dove il tema dell'adozione entri direttamente o indirettamente, in cui non si auspichi un cambiamento radicale delle norme relative, soprattutto nei confronti della concezione dell'istituto: il vecchio concetto dinastico dell'adozione, fatta strumento di discendenza, va sostituito con il diritto del bambino ad avere una formazione totale e di conseguenza, per quanto è possibile, una madre e una famiglia (48).

Una delle **modifiche** maggiormente auspicata è quella **relativa al limite di età**: l'età dei 50 anni limita notevolmente il numero delle coppie adottanti; non è assolutamente adatta a compren-

(44) STELLA RICHTER M., *Sulla obbligatorietà...*, cit., p. 972. Vedi anche: LIUZZI BARZILAI L. - NICCOLAJ MANNA G., cit., pp. 303-304.

(45) BERRI M., *Sull'azione di paternità e sull'affiliazione dei figli adulterini naturali*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1952, p. 975.

(46) GENNAI TONIETTI E., cit., pp. 962-963.

(47) TRABUCCHI A., cit., pp. 940 ss.

(48) GRASSETTI C., *Relazione...*, cit.; ANCEL M., *L'adoption...*, o. c., pp. 6 ss.; PERICO G., o. c., pp. 20 ss.